



# STATUTO



# STATUTO DELLA COMUNITÀ PROMOZIONE E SVILUPPO

## **Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede**

È costituita l'Associazione denominata "Comunità Promozione e Sviluppo", in sigla CPS ETS.

Costituita con Atto notarile in data 21.03.1974, davanti al Notaio dr. Guido Fuccillo in Formia, l'Associazione ha sede in Castellammare di Stabia (NA) alla Via San Vincenzo n. 15. Tale sede potrà essere cambiata su decisione dell'Assemblea dei soci CPS, senza comportare modifica statutaria, se il trasferimento della sede legale avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione ha ottenuto, con D.M. n. 0270 del 31.07.75 e D.M. n. 1988/128/004187/2D del 14.09.88, dal Ministero Affari Esteri, l'idoneità a svolgere attività di informazione, invio di personale volontario e realizzazione di progetti nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS).

È iscritta all'Elenco ex art. 26, comma 3, della Legge 125/2014, presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con Decreto n. 2016/337/000176/5 del 04/04/2016.

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CTS, verrà definita con l'acronimo ETS (Ente Terzo Settore).

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'Ente.

## **Art. 2 – Mission, scopi e finalità**

L'Associazione si impegna a garantire la dignità di ogni essere umano, mettendo al centro lo sviluppo integrale della persona e il superamento di ogni forma di discriminazione.

Essa vuole promuovere la cultura del cambiamento e l'incontro tra i popoli, fondandoli sul rispetto dei diritti umani, su un'equa distribuzione delle risorse e sulla ricerca della pace.

La CPS:

1. Non ha scopi di lucro.
2. Persegue gli scopi istituzionali in collaborazione con:
  - Organismi diocesani e comunità ecclesiali, sia in Italia che nei Paesi in cui opera
  - Enti sovranazionali e dell'Unione Europea
  - Enti centrali e periferici dello Stato
  - Reti associative e altri Enti del Terzo Settore
  - Altre organizzazioni non profit aventi analoghe finalità
  - Soggetti aventi finalità di lucro qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali o che comunque intendano partecipare ai processi di sviluppo dei Paesi del Sud del Mondo creando un concreto e duraturo valore sociale per le comunità coinvolte
3. È costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
4. Si ispira ai principi di solidarietà e fraternità, quali emergono dal Vangelo e dai documenti del Concilio Vaticano II.
5. Opera secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e svolge la propria attività in Italia e nei Paesi in via di sviluppo.
6. Intende promuovere la cooperazione tra i popoli e lo sviluppo integrale della persona umana nell'ottica della condivisione, con particolare riferimento ai Paesi e alle popolazioni del Sud del Mondo.

### **Art. 3 – Attività**

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2, la CPS svolge le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1 del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva, nazionale e mondiale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) attività commerciali, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- u) sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale;
- z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sensibilizzare l'opinione pubblica, e in particolare il mondo della scuola, sui problemi dello sviluppo con iniziative di studio, dibattiti, conferenze e incontri culturali;
- individuare, preparare e assistere in loco volontari con compiti di cooperazione nei PVS;
- elaborare e realizzare programmi di volontariato e cooperazione in detti Paesi;
- offrire spazi di confronto e sostegno a persone provenienti dai PVS;
- favorire il reinserimento dei volontari rientrati, nonché l'eventuale proseguimento di una loro analoga esperienza in Italia;
- offrire spazi di prima accoglienza agli immigrati provenienti dai PVS;
- curare la formazione di animatori impegnati nel volontariato;
- promuovere il volontariato a breve e lungo termine: campi di lavoro, servizio civile universale, corpi civici di pace, corpo europeo di solidarietà, scambi giovanili internazionali.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in maniera organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

### **Art. 4 – Volontariato**

- 1) L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
- 2) L'attività del volontariato non può essere retribuita, nemmeno da eventuali diretti beneficiari, saldo quanto disposto dal n. 7 del presente articolo e da diverse disposizioni di legge. Al volontario possono essere rimborsate le spese vive, effettivamente e utilmente sostenute per l'attività prestata, debitamente documentate entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una

autocertificazione resa ai sensi del D. P. R. 445/2000. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

- 3) Ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, si applicano le disposizioni normative e contrattuali specifiche.
- 4) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 CTS. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 5) I volontari della CPS operanti nei PVS, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti e del Codice Etico, oltre che dello spirito dell'Organismo e delle caratteristiche del programma, potranno organizzare le attività nel modo ritenuto più opportuno, d'accordo con il coordinatore del progetto e le indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo. Le decisioni dei volontari in servizio, comportanti oneri finanziari per l'Associazione, saranno prese di comune accordo con il Consiglio Direttivo. In caso contrario, i volontari risponderanno direttamente degli impegni assunti.
- 6) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.
- 7) Qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, e previa valutazione delle specifiche competenze ed esperienze richieste in relazione al compito da svolgere, il Consiglio Direttivo può deliberare di conferire appositi e specifici incarichi, anche retribuiti, a propri soci o componenti del Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso, alla discussione e alla delibera non partecipa il membro del Consiglio Direttivo interessato all'approvazione della delibera.

#### **Art. 5 – Patrimonio e risorse economiche**

1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- Quote sociali e contributi dei propri soci, ordinari e sostenitori;
- Contributi che l'Associazione consegue da Amministrazioni pubbliche e private;
- Oblazioni, erogazioni, donazioni e lasciti devoluti in favore dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali previste. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da: quote associative e contributi dei soci, ordinari e sostenitori; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività "diverse" di cui all'art. 6 CTS; attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all'art. 8, commi 2-3 del CTS, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2) In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire allo scioglimento dell'Associazione, le operazioni relative alla liquidazione sono affidate al Consiglio Direttivo, integrato da tre soci designati dall'Assemblea.

3) Per eventuali responsabilità patrimoniali risponde l'Associazione con il suo patrimonio.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla relazione di missione, da sottoporre all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio è obbligatoriamente pubblicato sul sito web della CPS. Il Bilancio e tutti i documenti contabili sono custoditi presso la sede dell'Associazione e possono essere consultati in qualunque momento dai soci.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo per l'esercizio in corso e lo sottopone, per la definitiva approvazione, all'Assemblea dei soci, entro e non oltre i primi due mesi dell'anno.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutarie, per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Laddove sia ritenuto opportuno, o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro il medesimo termine previsto per il bilancio consuntivo, predispone il bilancio sociale, da sottoporre alla Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

#### **Art.6 – Soci**

1. Sono soci ordinari della CPS tutte le persone fisiche e/o gli Enti che ne condividono gli scopi e le finalità, si impegnano spontaneamente per la loro attuazione e fanno richiesta esplicita di iscrizione secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto. I soci già iscritti rinnovano ogni anno la loro adesione.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. Lo status di associato può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 8 n. 5 di questo statuto.
4. I soci si impegnano all'accettazione del presente Statuto, del Regolamento interno, del Codice Etico; si impegnano altresì alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'Associazione.
5. Gli incarichi e le funzioni svolti dai soci, nell'ambito delle finalità e delle attività della CPS, sono espletati in spirito di servizio e sono, pertanto, gratuiti.
6. La CPS può, con specifiche e motivate delibere consiliari, assumere personale dipendente e/o retribuire collaboratori occasionali.
7. Tutte le controversie che insorgessero tra i soci della CPS saranno definite da un Collegio arbitrale di tre membri, di cui due scelti da ciascuna delle controparti ed un terzo dai due arbitri già designati.
8. Sono infine soci sostenitori coloro i quali contribuiscono finanziariamente alle attività della CPS, pur non potendo sostenere gli obblighi derivanti dallo status di associato.

#### **Art. 7 – Diritti e Doveri dei Soci**

Tutti i soci ordinari godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita e alle attività dell'Associazione.

In particolare, i soci hanno il diritto di:

- essere informati e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, concorrendo alla elaborazione e approvazione del programma delle attività;
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- frequentare i locali e la sede della Associazione;
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate per incarichi svolti su mandato del Consiglio Direttivo;
- prendere visione dei documenti contabili e dei libri associativi, presso la sede associativa, previa richiesta al Consiglio Direttivo;
- esprimere il proprio voto in ordine alla approvazione delle delibere assembleari.

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni assunte dagli organi sociali e il Codice Etico;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- mettere a disposizione dell'Associazione, secondo le proprie competenze e le necessità della stessa, in spirito di servizio, quanto è necessario alla vita e alle attività della CPS

#### **Art. 8 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci**

- 1) Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed Enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle sue attività con la loro opera, competenze e conoscenze.

- 2) Chi intenda essere ammesso per la prima volta come associato, dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che contenga: indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica nonché la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo Statuto, i Regolamenti interni, il Codice Etico, di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di impegnarsi nelle attività della CPS.
- 3) Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata, entro 60 giorni dalla richiesta, all'interessato e annotata nel libro dei Soci, a cura del Consiglio Direttivo che verifica anche il pagamento della quota sociale. Nello stesso termine, il Consiglio Direttivo deve motivare la eventuale deliberazione di rigetto dell'istanza, comunicandola all'interessato.
- 4) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea dei soci, in occasione della sua successiva convocazione.
- 5) La qualifica di socio è intrasmissibile e si perde per:
  - Decesso;
  - Recesso;
  - Esclusione per mancata ottemperanza e gravi violazioni verso gli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dalle deliberazioni e per mancata osservanza del Codice Etico;
  - Danni materiali e/o morali arrecati all'Associazione;
  - Reiterata mancanza di versamento della quota annuale.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere, deve comunicare la sua decisione in forma scritta al Consiglio Direttivo. Tale dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I soci che abbiano cessato di appartenere alla Associazione non hanno alcun diritto o pretesa sul patrimonio della stessa.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro la relativa deliberazione, il socio può ricorrere all'Assemblea dei soci che si pronuncerà in occasione della sua successiva convocazione e seduta. In ogni caso, prima di procedere alla esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 9 – Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. L'Ufficio di Presidenza
4. L'Organo di controllo qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà

## **Art. 10 – Assemblea dei Soci**

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari ed è l'organo sovrano dell'Associazione che ne regola l'attività. Ad essa possono partecipare, solo con funzione consultiva, anche i soci sostenitori.
- 2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della CPS o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Egli accerta l'identità e legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea e convalida i risultati delle votazioni.

- 3) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
- 4) La convocazione è inoltrata per iscritto, con comunicazione scritta o anche in forma telematica, con 15 giorni di anticipo rispetto alla data di riunione e deve contenere il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 5) In difetto di convocazione formale o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i Soci.
- 6) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci iscritti, da almeno tre mesi, nel Libro dei Soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso procedimenti disciplinari.
- 7) Ciascun socio ordinario dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.
- 8) I soci ordinari possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificarne l'identità.
- 9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti e dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono riportate nel verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente

#### **Art. 11 – Assemblea ordinaria dei Soci**

- 1) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo, entro i primi due mesi dell'anno di riferimento del bilancio stesso, e per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio gestionale. La convocazione avviene con le modalità previste dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
- 2) L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti al libro dei Soci ordinari ed aventi diritto di voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
  - approva i bilanci, preventivo e consuntivo, il bilancio sociale e la Relazione di Missione (art. 13 del CTS);
  - discute ed approva i programmi di attività e gli orientamenti programmatici;
  - elegge, tra i Soci ordinari, i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente li revoca;
  - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo alla graduatoria dei primi non eletti;
  - nomina ed eventualmente revoca l'Organo di controllo e conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, stabilendo l'eventuale compenso, nel caso siano soggetti esterni all'Associazione;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti (art. 2476 C. C.);
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, gli eventuali regolamenti interni e/o le loro variazioni;
  - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - delibera sulla costituzione di sedi distaccate e/o gruppi locali;
  - delibera sui ricorsi avverso il rigetto di domande di ammissione di nuovi soci (art. 9);

- delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o, per competenza, dall'Atto costitutivo e dallo Statuto o attribuiti dalla Legge;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- approva le fasce di compensi per eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai Soci e inserite nel libro dei verbali delle riunioni assembleari

#### **Art. 12 – Assemblea straordinaria dei Soci**

L'Assemblea dei soci è convocata, con le modalità previste dall'art. 11 del presente Statuto, in seduta straordinaria, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, anche per delega.

L'assemblea straordinaria delibera, con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti:

- Sulle modificazioni dello Statuto, ai sensi dell'art. 25 del CTS, con le modalità ivi previste ai commi 2 e 3 e consentite dal Codice Civile, art. 21 comma 2;
- Sulla eventuale alienazione di beni immobili rientranti nel patrimonio dell'associazione;
- Sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

#### **Art. 13 – Consiglio Direttivo**

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore ed è composto da 9 membri, eletti dall'Assemblea dei soci ordinari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; i consiglieri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. In caso di morte, dimissioni o esclusione dei Consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando, in ordine di preferenze, l'elenco dei non eletti. In caso di mancanza o esaurimento della lista dei non eletti, si provvede alla loro sostituzione con surroga mediante elezione.

2) Il Consiglio Direttivo procede, nella sua prima seduta, a maggioranza assoluta dei voti, alla nomina, al suo interno, delle cariche di: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Esso si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta lo richieda il Presidente o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

3) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente o da un Consigliere scelto allo scopo dal Consiglio stesso. Esso è convocato dal Presidente per iscritto, anche in forma telematica, con atto contenente luogo, data e ora della seduta e relativo ordine del giorno. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti, presente almeno la metà più uno dei Consiglieri.

4) Della seduta si redige, in apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo, un verbale che viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai presenti.

5) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alla gestione dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto conferiscono espressamente all'Assemblea.

In particolare, spetta al Consiglio:

- coordinare le attività, sulla base delle indicazioni programmatiche date dall'Assemblea;
- curare l'ordinaria amministrazione;
- presentare, nei termini stabiliti, alla approvazione dell'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo, la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del CTS e il Bilancio Sociale;
- decidere sull'invio di volontari;



- deliberare, con opportune motivazioni, sull'ammontare delle quote sociali, sull'ammissione, esclusione e decadenza dei soci;
- gestire i programmi e gli interventi nei PVS in collegamento organico con i volontari sul posto;
- definire le delibere di spesa dei vari settori

6) Il ruolo di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con cariche istituzionali, incarichi e ruoli ufficiali di impegno politico.

#### **Art. 14 – Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza è composto da: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario.

Lo stesso organo può decidere di cooptare, al suo interno, un quinto membro scelto tra i consiglieri in carica.

L'Ufficio di Presidenza ha normalmente la delega per l'ordinaria amministrazione.

È presieduto e convocato dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, e si riunisce ogni qualvolta si renda necessario.

Espleta l'ordinaria amministrazione e presidia tutti gli aspetti legati al funzionamento dell'Associazione e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 – Organo di controllo**

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli Albi professionali di cui al D. Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione, oltre che da esterni.

Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del CTS;
- attestare che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- poter procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, poter chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e in cui vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali.

Qualora i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

#### **Art. 16 – Presidente**

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva al suo rinnovo, tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei presenti.

2) Egli dura in carica per un biennio, ed è rieleggibile. Cessa dall'incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

- 3) Al Presidente spetta la rappresentanza giuridica dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente la stessa nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 4) Il Presidente convoca e presiede sia l'Assemblea che il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo agli stessi in merito all'attività compiuta.
- 5) Spetta al Presidente:
  - Coordinare tutte le attività dell'Associazione sulla base delle indicazioni programmatiche date dall'Assemblea dei soci.
  - Coordinare le funzioni degli altri membri del Consiglio Direttivo e dei responsabili delle commissioni di lavoro, previste dal regolamento interno, cui spetta proporre al CD le delibere di spesa per i diversi settori di impegno.
- 6) Per tutte le operazioni bancarie e postali, la firma del Presidente è abbinata, in forma disgiunta, a quella del Tesoriere.
- 7) In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne assume tutte le funzioni.

#### **Art. 17 – Tesoriere**

La Cassa e la tenuta dei libri e registri contabili sono affidate al Tesoriere. Egli è tenuto alla compilazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e alla compilazione dei resoconti periodici da presentare al Consiglio Direttivo.

Per tutte le operazioni bancarie e postali, la firma del Tesoriere è abbinata, in forma disgiunta, a quella del Presidente.

#### **Art. 18 - Segretario**

Il Segretario cura la tenuta dei verbali delle riunioni di Assemblea e Consiglio Direttivo.

Egli collabora nell'esecuzione di tutte le delibere consiliari e nel controllo degli iter procedurali.

#### **Art. 19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

Lo scioglimento della CPS è di competenza dell'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto. Essa è convocata e delibera secondo quanto previsto dal predetto articolo.

In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire allo scioglimento, cessazione o estinzione della CPS, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione dei suoi beni, sarà devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente Ufficio afferente al Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Le operazioni relative alla liquidazione sono affidate al Consiglio Direttivo, integrato da tre soci designati dall'Assemblea.

#### **Art. 20 – Norme transitorie e finali**

Il presente Statuto sostituisce quello precedente approvato in data 22 maggio 1994 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Castellammare di Stabia in data 13 luglio 1994.

Per tutto quanto non sia previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.